

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



5 del 6 febbraio 2026

In questo periodo l'attività dei servizi finanziari è chiamata a una gestione acrobatica tra le chiusure 2025 e la gestione 2026.

In primo piano, la gestione contabile degli arretrati del contratto Funzioni locali 2022-2024 impone variazioni (anche in esercizio provvisorio) per la liquidazione di marzo, mese già sovraccaricato dall'adempimento delle Certificazioni Uniche.

Sul fronte entrate, il Viminale ha sbloccato il Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2026: un dato da verificare rispetto alle somme iscritte nei bilanci di previsione; il fondo è caratterizzato quest'anno dall'uscita di Roma Capitale.

In tema di scadenze, si aggiungono la rendicontazione per il Contributo assistenti sociali e le istanze per il Fondo prosecuzione opere pubbliche (lavorazioni II semestre 2025), oltre alla nuova circolare sulla Rendicontazione dei proventi del Codice della Strada per l'anno 2025.

Sotto il profilo tributario, le Sezioni Unite della Cassazione e la Corte dei Conti (Del. 1527/2026) sanciscono l'addio definitivo al conto giudiziale per l'Imposta di Soggiorno: il gestore assume ora la qualifica esclusiva di "responsabile d'imposta".

Infine, focus sulle nuove sanzioni ANAC in caso di omessa ricognizione dei Servizi Pubblici Locali, che analizzeremo in un apposito webinar il 12 febbraio 2026.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



Rassegna. Gestione contabile degli arretrati del contratto Funzioni locali 2022-2024: istruzioni per variazioni di bilancio e avanzo

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il primo passaggio riguarda l'utilizzo delle somme già accantonate nel risultato di amministrazione 2024 e di quelle stanziare, per questo rinnovo contrattuale, in competenza 2025, confluite nel risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione 2026-2028.

La macchina dei rinnovi contrattuali delle Funzioni locali entra nella fase decisiva e chiama immediatamente in causa i bilanci degli enti. La firma definitiva del contratto 2022-2024 è ormai imminente e con essa si apre la fase operativa per la corresponsione degli arretrati a dipendenti, dirigenti e segretari comunali, da liquidare in tempi ravvicinati e attraverso passaggi contabili tutt'altro che secondari.

L'ipotesi di intesa del 5 novembre scorso ha già incassato il via libera del Consiglio dei ministri il 29 gennaio; restano ora il controllo della Corte dei conti e la sottoscrizione finale, attesa nell'ultima parte di febbraio. Il calendario porta quindi gli arretrati direttamente sulle buste paga di marzo.

Da quel momento troverà applicazione l'articolo 2, comma 3, del Ccnl, che impone agli enti di procedere all'erogazione degli arretrati entro 30 giorni dalla firma definitiva, sia per il personale del comparto sia per la dirigenza e i segretari comunali. Un obbligo che rende necessario pianificare fin da subito la corretta iscrizione e gestione delle risorse in bilancio.

Il primo passaggio riguarda l'utilizzo delle somme già accantonate nel risultato di amministrazione 2024 e di quelle stanziare, per questo rinnovo contrattuale, in competenza 2025, confluite nel risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione 2026-2028. L'operazione interessa sia gli enti che hanno già approvato il bilancio, sia quelli che si apprestano a farlo in vista della scadenza del 28 febbraio.

Le amministrazioni che hanno già approvato il bilancio di previsione 2026-2028 possono applicare le quote accantonate del risultato di amministrazione anche prima dell'approvazione del rendiconto, mediante apposita variazione di bilancio di competenza del Consiglio comunale o provinciale. In esercizio provvisorio, la variazione rientra invece nelle competenze della Giunta, previa relazione tecnica del dirigente responsabile e con il parere obbligatorio dell'organo di revisione (articolo 175, comma 5-bis, del Tuel).

In entrambi i casi, non essendo ancora approvato il rendiconto 2025, la variazione deve essere preceduta dalla deliberazione di Giunta di aggiornamento del prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto, come previsto dall'articolo 187 del Tuel, commi 3-quater e seguenti. Trattandosi di quote accantonate, l'aggiornamento deve riguardare l'insieme delle entrate e delle spese dell'esercizio precedente e non soltanto quelle vincolate.

Le somme accantonate nell'avanzo devono garantire la copertura degli arretrati da iscrivere a bilancio e da liquidare utilizzando gli specifici codici del piano dei conti:

- “Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato” (U.1.01.01.01.001);
- “Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato” (U.1.01.01.01.005).

Con la variazione di bilancio si procederà quindi all'applicazione della quota di avanzo, imputandola ai singoli capitoli relativi alle retribuzioni, agli oneri a carico dell'ente (macroaggregato 1) e all'Irap (macroaggregato 2), all'interno delle missioni e dei programmi di bilancio su cui è allocato il personale.

Per gli adeguamenti stipendiali di competenza dell'esercizio 2026 dovranno invece essere riconosciuti gli arretrati maturati nei mesi di gennaio e febbraio, con imputazione diretta ai capitoli di spesa delle voci stipendiali. Qualora non si sia già provveduto ad adeguare gli stanziamenti

delle retribuzioni, le risorse possono essere reperite, con deliberazione di Giunta, mediante prelievo dal Fondo di accantonamento iscritto in competenza alla Missione 20.

Resta infine l'obbligo di conservare, tra le somme accantonate a rendiconto, le quote 2025 destinate a finanziare gli arretrati del successivo Ccnl 2025-2027, per il quale sarà necessario prevedere ulteriori accantonamenti nel bilancio di previsione 2026-2028.

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Rassegna. Fondo di solidarietà comunale, via al riparto 2026: la perequazione sale all'80%

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il mosaico delle risorse comunali per il 2026 inizia a comporsi. Dopo il via libera della Conferenza Stato-Città dello scorso 21 gennaio il Viminale ha pubblicato sul portale della Finanza Locale i dati del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l'anno in corso, alla pagina delle Banche dati degli enti locali.

Una dote complessiva da 6,88 miliardi di euro che, pur in attesa del decreto formale, offre ai sindaci e ai responsabili finanziari la bussola necessaria per verificare la tenuta dei bilanci di previsione, finora costruiti esclusivamente sulla base dei valori dell'anno precedente.

Nel riparto 2026 prosegue senza sosta il progressivo addio alla spesa storica. Il meccanismo della perequazione compie infatti un ulteriore passo in avanti: la quota di risorse distribuita sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard sale dal 75% all'80%. Specularmente, la componente legata ai valori storici si riduce a un residuo 20%, segnando un punto di quasi non ritorno verso l'equità del sistema.

L'architettura del Fondo risente delle novità introdotte dall'ultima Legge di Bilancio (articolo 1, comma 681 della legge 199/2025). Il cambiamento più rilevante riguarda l'uscita di Roma Capitale dal "calderone" della redistribuzione perequativa: per la Capitale è stato disegnato un binario specifico, con importi certi per il biennio 2026-2027 e una quota strutturale definita a decorrere dal 2028. L'estromissione di Roma dal calcolo complessivo – data la mole e l'atipicità delle funzioni della città – ha generato un effetto positivo sul motore della perequazione per gli altri enti: Milano, ad esempio, vede le proprie entrate salire di 218.524 euro rispetto alle stime, mentre Torino incassa un plus di 121.386 euro. Per gestire l'impatto del nuovo assetto, il legislatore ha inoltre previsto un "cuscinetto", che per il 2026 ammonta a 15 milioni di euro, finalizzato a regolare la fase di prima applicazione.

Se il cuore del FSC appare definito, restano in sospeso le partite legate ai servizi sociali, agli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità. La distribuzione di queste risorse viaggia ormai su un binario separato, quello del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, i cui decreti attuativi sono tuttora in fase di predisposizione. Tuttavia, gli enti che intendano verificare i dati possono già consultarli sul portale della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (Ctfs). Per gli asili nido, inoltre, la Fondazione Ifel ha reso disponibili sul sito "Obiettivi in Comune" non solo le proiezioni per il 2026, ma anche le stime per l'annualità 2027.

Nel calcolo complessivo si innestano infine i potenziamenti strutturali previsti dalla precedente manovra: 112 milioni aggiuntivi per il 2026, parte di un percorso di crescita che porterà il Fondo a contare su 306 milioni extra a regime dal 2030. Si tratta di un irrobustimento necessario per sostenere gli enti locali in una fase in cui la spesa corrente appare sempre più sotto pressione.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026, programmazione e gestione del bilancio di previsione

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Rendicontazione dei proventi dell'anno 2025 per sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al Codice della Strada

Pubblicata la circolare con le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi dell'anno 2025 per sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La certificazione dei proventi del Codice della Strada relativi all'anno 2025 deve essere trasmessa a partire dal 2 marzo 2026 ed entro il termine perentorio del 1° giugno 2026. Tale data, fissata originariamente al 31 maggio, è stata posticipata poiché la scadenza naturale cade in un giorno festivo. È fondamentale rispettare rigorosamente questa tempistica, poiché il mancato o difforme adempimento comporta l'attivazione automatica delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

L'invio deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica della Direzione Centrale per la Finanza Locale, accedendo all'Area Certificati (TBEL). Non sono considerate valide, e dunque non estinguono l'obbligo di legge, le certificazioni trasmesse tramite PEC o posta ordinaria. La procedura tecnica prevede che, una volta inseriti i dati, il ragioniere scarichi il file riepilogativo per sottoporlo a firma digitale in modalità PKCS#7 (formato .p7m). La firma deve essere apposta tassativamente dal Responsabile del Servizio Finanziario prima che il documento venga ricaricato sul portale per l'invio definitivo.

L'obbligo di rendicontazione sussiste anche qualora l'ente non abbia incassato alcun provento nell'esercizio precedente; in questo caso, il sistema mette a disposizione una procedura semplificata per la dichiarazione di proventi pari a zero. Per quanto riguarda le gestioni associate, se il servizio è svolto da un'Unione di Comuni o tramite convenzione con un capofila, l'ente delegato procede alla rendicontazione aggregata, mentre i singoli comuni confermano a sistema la denominazione dell'ente che rendicontra per loro conto. Qualora si rendesse necessario correggere dati già trasmessi, l'ente può procedere all'annullamento della vecchia certificazione e all'invio di una nuova, purché l'operazione venga conclusa entro il limite del 1° giugno.

Oltre all'invio telematico, ogni ente locale ha il dovere di pubblicare la relazione sui proventi nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale. Questa pubblicazione deve avvenire entro trenta giorni dalla trasmissione ministeriale. Si ricorda inoltre che il Ministero dell'Interno provvederà a sua volta alla pubblicazione delle relazioni pervenute entro sessanta giorni dalla ricezione, utilizzando un collegamento informatico diretto generato durante la fase di rendicontazione su portale TBEL.

Leggi l'[articolo](#).



Approfondimento. Al via la rendicontazione 2025 e i previsionali 2026 dei contributi per gli assistenti sociali

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

È fissato al 28 febbraio 2026 il termine perentorio entro il quale ciascun Ambito Territoriale Sociale (ATS) deve trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS e anche per conto dei Comuni aderenti, il prospetto riepilogativo per il riconoscimento del contributo economico parametrato al numero di assistenti sociali in servizio. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), ha definito un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale (LEPS) pari a un operatore ogni 5.000 abitanti, con un ulteriore obiettivo di servizio fissato a un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, il contributo viene erogato in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente, prevedendo 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato (in termini di ETP) oltre il rapporto di 1:6.500 abitanti e fino a 1:5.000, e 20.000 euro annui per la quota eccedente il rapporto 1:5.000 fino a 1:4.000.

Il finanziamento, a valere sul Fondo Povertà, ha natura strutturale, non riguarda esclusivamente le nuove assunzioni e mira a stabilizzare l'intero sistema dei servizi territoriali. Operativamente, il responsabile dell'Ambito deve inserire nel sistema i dati a consuntivo 2025 (Prospetto 1) e i previsionali 2026 (Prospetto 2), seguendo le istruzioni operative fornite con la Nota n. 1228 del 27 gennaio 2026; la mancata o tardiva trasmissione dei dati entro le ore 24 del 28 febbraio comporta la perdita del beneficio.

A supporto del calcolo degli equivalenti a tempo pieno, sono disponibili i fogli Excel "All. 1 – Consuntivo AS 2025" e "All. 2 – Previsione AS 2026", che devono essere caricati in piattaforma unitamente all'Allegato 3 (Certificazione rendicontazione), firmato digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario e dal Legale rappresentante dell'Ambito. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà a controlli di coerenza dei dati inviati, anche con riferimento ai dati comunicati dai singoli Comuni nell'ambito della compilazione del Conto annuale del personale. Eventuali incongruenze saranno segnalate all'Ambito, che dovrà fornire, come previsto dal citato Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2021 n. 15, i chiarimenti nei tempi richiesti, pena l'esclusione dal contributo. Restano ferme le responsabilità, ai sensi della vigente legislazione civile, penale ed amministrativa, che dovessero emergere in seguito ai controlli effettuati dal MLPS.

Entro il 30 giugno 2026, con apposito decreto ministeriale, verranno riconosciute le somme liquidabili per l'anno precedente e prenotate le risorse per l'anno in corso. Per approfondimenti, FAQ e note esplicative è possibile consultare la pagina "Potenziamento servizi" sul sito del Ministero, mentre per quesiti particolari rimane attiva la casella di posta elettronica dedicata ContributoAS@lavoro.gov.it.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Contributo economico agli ATS che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali

Con la Legge di Bilancio per il 2021 è stato introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti, con un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali è prevista l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali

territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale deve inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Rendiconto: nuova bacchettata sui cronoprogrammi non realistici per il FPV

La deliberazione della Corte dei conti Basilicata analizza il rendiconto di un ente locale evidenziando criticità metodologiche che ogni responsabile del servizio finanziario deve monitorare per evitare interventi correttivi coercitivi.

La magistratura contabile ribadisce che il controllo sui bilanci non ha solo finalità collaborativa ma costituisce una verifica di legittimità e regolarità il cui esito negativo può comportare, ai sensi dell'articolo 148-bis del TUEL, l'obbligo di adottare misure di riequilibrio entro sessanta giorni, pena la preclusione dei programmi di spesa privi di sostenibilità.

Un punto centrale riguarda il rispetto del ciclo di bilancio, poiché l'approvazione del rendiconto oltre il termine del 30 aprile e la tardiva trasmissione dei dati alla banca dati nazionale costituiscono gravi violazioni amministrative. Tali ritardi non sono giustificabili con carenze organiche o avvicendamenti dei responsabili e producono l'effetto immediato del blocco delle assunzioni di personale. La tempestività nella rendicontazione è considerata essenziale per la trasparenza e per la verifica della sana gestione finanziaria, fungendo da presupposto per le variazioni di bilancio dell'esercizio in corso.

Per quanto concerne il fondo pluriennale vincolato, la Corte stigmatizza l'utilizzo di cronoprogrammi non realistici nelle opere pubbliche, sottolineando che questo strumento deve rappresentare in modo attendibile la diacronia tra l'accertamento delle risorse e il loro effettivo impiego. La valorizzazione del fondo per le spese correnti, specialmente per il salario accessorio, richiede la sottoscrizione degli accordi decentrati entro la fine dell'anno e una corretta imputazione basata sull'esigibilità delle obbligazioni.

Infine, viene richiamato l'obbligo inderogabile di pubblicare tutti i rilievi della Corte dei conti nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale. La mancata pubblicazione viola i principi di accessibilità e partecipazione dei cittadini al controllo della spesa pubblica. In generale, l'ente viene sollecitato a una maggiore precisione nella tenuta delle scritture contabili e a un coordinamento più efficace tra uffici tecnici e finanziari per garantire che le grandezze di bilancio riflettano sempre la reale situazione economica e patrimoniale dell'amministrazione territoriale.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. L'allineamento tra Piani Triennali e Bilancio

L'articolo 37 del Dlgs n. 36/2023 stabilisce un legame indissolubile tra la pianificazione degli acquisti e la contabilità dell'ente. Per i ragionieri, questo significa che il programma triennale dei lavori pubblici e quello dei beni e servizi non possono essere documenti isolati, ma devono risultare pienamente coerenti con il bilancio e con i principi contabili applicati.

La norma impone che le decisioni tecniche siano costantemente allineate ai documenti di programmazione economico-finanziaria, assicurando che ogni previsione di spesa triennale trovi un corrispondente riflesso nelle risorse stanziare.

Un punto cruciale riguarda l'elenco annuale, che identifica le opere da avviare nella prima

annualità del piano. Per questi interventi, il legislatore esige un grado di dettaglio superiore: ogni singolo lavoro deve indicare chiaramente la propria fonte di finanziamento, che deve essere già stanziata nel bilancio o comunque risultare effettivamente disponibile. Questo meccanismo serve a garantire che la programmazione delle opere non resti una dichiarazione d'intenti, ma sia supportata da una copertura finanziaria concreta e verificabile sin dal primo anno.

Il rapporto tra i piani tecnici e il bilancio è dunque caratterizzato dalla dinamicità e dal continuo aggiornamento. Non si tratta di un adempimento statico da compiere una sola volta, ma di un processo progressivo che richiede un costante dialogo tra l'ufficio tecnico e la ragioneria. Questo monitoraggio continuo assicura che i contenuti dei programmi e quelli degli elaborati contabili evolvano insieme, puntando a una sempre maggiore attendibilità delle previsioni di spesa e alla corretta gestione dei flussi finanziari dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. La parificazione è un requisito essenziale per il deposito alla Corte dei Conti

Il deposito del conto giudiziale non è un semplice atto burocratico, ma il presupposto fondamentale che incardina ufficialmente il giudizio di conto presso la Corte dei Conti. Solo attraverso la presentazione del conto parificato l'agente contabile assume la veste di parte nel processo davanti alla magistratura contabile, come stabilito dal Codice di giustizia contabile.

Un passaggio critico per la regolarità di questo adempimento è la certificazione di concordanza. Ai sensi della normativa vigente, il conto non può essere depositato presso le Sezioni giurisdizionali se non è accompagnato dalla dichiarazione che attesta la perfetta corrispondenza tra i dati dell'agente e le scritture tenute dall'amministrazione. Come chiarito anche dai pareri della Corte dei Conti, la parificazione rappresenta un elemento imprescindibile: senza questa verifica preventiva di coerenza tra i conti del tesoriere (o degli altri agenti contabili) e le registrazioni della ragioneria, il conto non può essere considerato pronto per l'esame giudiziale.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Rimborso spese legali e dissesto: limiti di bilancio e invarianza finanziaria

La deliberazione della Corte dei Conti Abruzzo n. 6/2026 rappresenta un importante richiamo alla prudenza contabile per i responsabili dei servizi finanziari, specialmente in contesti di crisi strutturale. La questione centrale riguarda la possibilità di liquidare rimborsi per spese legali a ex amministratori quando l'ente si trova in dissesto finanziario e manca un preventivo impegno di spesa o un capitolo dedicato nel bilancio di previsione.

Sotto il profilo tecnico-contabile, la Corte ribadisce che il principio cardine per queste erogazioni è l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 86, comma 5, del TUEL. Questo significa che il rimborso è legittimo solo se la spesa viene finanziata attraverso risorse ordinarie già stanziate, senza alterare gli equilibri di parte corrente del bilancio triennale e senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sostanza, il ragioniere deve verificare che la liquidazione non pregiudichi la stabilità finanziaria dell'ente e che non si trasformi in un debito fuori bilancio privo di copertura effettiva.

Per quanto riguarda gli enti in dissesto, la sentenza richiama l'applicazione rigorosa dell'articolo 250 del TUEL. Durante la fase che intercorre tra la dichiarazione di dissesto e l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'attività negoziale e d'impegno dell'ente è fortemente limitata.

Non è possibile impegnare somme superiori a quelle previste nell'ultimo bilancio approvato e vige l'obbligo tassativo di non aggravare la posizione debitoria dell'ente. La Corte sottolinea che ogni decisione di spesa deve essere coerente con l'ipotesi di bilancio riequilibrato in fase di predisposizione, evitando di alimentare la massa passiva con pagamenti che non rispettino i principi di buona amministrazione.

Infine, viene chiarito un confine di giurisdizione fondamentale: la Corte dei Conti non può entrare nel merito della spettanza del diritto al rimborso, poiché tale valutazione attiene al rapporto di lavoro e rientra nella competenza del giudice ordinario. Il ragioniere, dunque, non deve attendersi dal giudice contabile una "validazione" sulla legittimità del debito in sé, ma deve concentrarsi esclusivamente sulla regolarità della procedura di spesa, sulla presenza della copertura finanziaria e sul rispetto delle norme che regolano la gestione provvisoria in regime di dissesto.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Spese legali antistatarie: competenza OSL e gestione della massa passiva

Il principio fondamentale stabilito dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale chiarisce che il debito derivante da una condanna al pagamento delle spese legali in favore di un avvocato antistatario segue le rigide regole della procedura di dissesto.

Quando il giudice accoglie la richiesta di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 del Codice di procedura civile, nasce un'obbligazione che viene attratta nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, restando dunque esclusa dalla gestione finanziaria ordinaria del Comune.

Questa attrazione della competenza verso l'OSL opera sia sotto il profilo della gestione contabile che sotto quello della responsabilità amministrativa, a condizione che il provvedimento del giudice intervenga entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria. Il criterio determinante per stabilire chi debba farsi carico del pagamento non è la data della sentenza, bensì il collegamento causale tra il debito e i fatti accaduti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 154 del 2013, ha confermato la legittimità di questo impianto normativo. In un contesto di procedura concorsuale come quello del dissesto, è necessario ancorare la nascita del debito a una data certa che identifichi l'atto genetico dell'obbligazione. Questa impostazione serve a garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori dell'ente. Di conseguenza, il fatto che l'effettivo accertamento del credito avvenga con una sentenza pronunciata in un momento successivo non sposta la competenza contabile: se l'origine della controversia è remota, il debito deve essere gestito dalla liquidazione e non può gravare sul bilancio corrente dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



MIT. Opere pubbliche: nuova finestra per l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere

È aperta una nuova finestra temporale per l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.

Come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell'8 maggio 2025.

L'istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere inserita, a pena di esclusione, sulla piattaforma dedicata: <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it>

Le richieste compilate sulla piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante e trasmesse all'indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, a pena di esclusione.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. Recupero ICI Enti Non Commerciali: modalità operative e scadenze per il rientro degli aiuti di Stato

Il Decreto direttoriale del 27 gennaio 2026 disciplina il recupero dell'ICI 2006-2011 per gli enti non commerciali che hanno beneficiato di esenzioni ritenute aiuti di Stato illegittimi.

La norma obbliga alla dichiarazione telematica solo i soggetti con un'imposta IMU/TASI ENC superiore a 50.000 euro annui nel 2012 o 2013, o che abbiano versato tali cifre a seguito di accertamento. Per i ragionieri comunali, il calcolo è tecnicamente complesso poiché incrocia la disciplina IMU del 2013, per l'individuazione degli immobili, con i parametri ICI (base imponibile e aliquote) dell'epoca; in assenza dell'aliquota comunale specifica, si applica quella media del 5,5 per mille.

Un elemento critico è la determinazione degli interessi, che devono essere calcolati a regime composto dalla data di disponibilità dell'aiuto fino al saldo, utilizzando l'apposita applicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze basata sui criteri UE.

Il cronoprogramma per l'anno 2026 fissa la scadenza della dichiarazione al 31 marzo, mentre il versamento tramite modello F24 deve avvenire entro i successivi trenta giorni. Il MEF garantirà ai Comuni l'accesso ai dati trasmessi per permettere la verifica della coerenza tra le somme versate e gli immobili situati sul territorio di competenza.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Sport, Bandiera Azzurra, aperto il bando per il 2026

Al via l'edizione 2026 del bando "Bandiera Azzurra". Bandiera Azzurra è un riconoscimento esclusivo che FIDAL e ANCI assegnano annualmente ai Comuni che si distinguono nella promozione della corsa e del cammino.

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva e quella dell'atletica leggera, del cammino e della corsa, e di coinvolgere i cittadini di ogni fascia di età, soprattutto le giovani generazioni valorizzando lo sport quale strumento di benessere, di salute, di crescita personale e di coesione sociale.

Quest'anno, i sindaci dei Comuni Bandiera Azzurra saranno invitati da FIDAL per assistere al Meeting Internazionale di Atletica Leggera "Golden Gala" che si terrà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 giugno, in virtù del loro impegno nella promozione dell'atletica leggera.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Sgate, nuove specifiche del Bonus sociale rifiuti per i gestori delle tariffe e rapporto con utenti

Con la Delibera 355/2025/R/rif l'Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR). Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l'erogazione del bonus rifiuti, così come l'attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.

In tale contesto, il documento definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all'erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGate verso i Gestori territorialmente competenti (GTRU individuati e designati dall'Ente erogatore) e dai GTRU verso SGate.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



Ministro per la Pubblica Amministrazione. Pubblicato il Decreto con l'elenco dei Comuni ammessi a finanziamento dell'Avviso "Risorse in Comune"

È stato pubblicato il Decreto di ammissione definitiva al finanziamento per i Comuni che hanno aderito all'Avviso "Risorse in Comune", l'iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica finanziata dal PNRR – NextGenerationEU, rivolta ai Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti. Il Decreto elenca, nell'allegato, i Comuni che hanno concluso positivamente la fase di formale accettazione del finanziamento assegnato, attraverso l'acquisizione e comunicazione dei CUP di intervento; si tratta di quasi il 100% degli enti che hanno aderito in prima istanza (1.851 su 1.853), un risultato significativo raggiunto anche grazie all'assistenza e al supporto capillare garantito dai partner di progetto sinora coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, ossia da Invitalia e Formez PA.

Il Decreto segna un passaggio chiave nel percorso attuativo dell'Avviso e consente l'avvio delle fasi successive, finalizzate al favorire il rafforzamento della capacità amministrativa e organizzativa degli enti locali.

A partire dal 5 febbraio, infatti, i Comuni elencati nel decreto potranno procedere, in qualità di Soggetti attuatori, ad effettuare gli acquisti su MePa dei beni e dei servizi – individuati all'articolo 7 dell'Avviso – necessari a migliorare la propria efficienza operativa, valorizzarne il capitale umano nonché promuovere l'adozione di strumenti di lavoro innovativi, e riconducibili alle categorie merceologiche, coerenti con le direttrici progettuali dell'intervento; il tutto accedendo alle funzionalità del Portale Acquistinrete PA, gestito da Consip SpA, che affianca il Dipartimento della funzione pubblica nella realizzazione dell'intervento.

Al fine di consentire ai Comuni una tempistica congrua per lo svolgimento delle attività, il Decreto dispone il differimento del termine ultimo per l'acquisto dei beni e dei servizi – previsto all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 11, comma 1 dell'Avviso – dal 20 febbraio 2026, inizialmente previsto, al 31 marzo 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Struttura di missione PNRR. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto-legge finalizzato a garantire l'attuazione del PNRR

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha approvato un decreto legge (DL) relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Lo schema di DL introduce disposizioni in materia di:

– Governance per il PNRR e il PNC (Piano Nazionale Complementare)

- incrementa, per gli anni 2024/2026, la dotazione economica del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia; inoltre, autorizza la spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR per gli anni 2024/2029;
- disciplina il monitoraggio – al 31 dicembre 2023 – degli interventi finanziati con risorse PNRR e prevede l'attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori e disciplina le azioni di recupero nel caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali dei programmi e interventi PNRR, accertato dalla Commissione europea; attribuisce al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, a tal fine integrato, le attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR;
- incrementa la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio;
- consente la nomina di appositi Commissari straordinari: Commissario straordinario per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari; Commissario straordinario per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata non più finanziati con risorse PNRR; Commissario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
- prevede misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori; l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, nonché la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche; l'incremento della dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro; misure in favore del Ministero del turismo (possibilità di avvalersi di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici); misure in materia di personale del Ministero dell'Interno (riduzione anzianità di servizio per accedere alla qualifica di viceprefetti e divieto di comando, distacco o altre assegnazioni per il personale civile

- dell'Interno);
 - incrementa il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
 - consente alle regioni ed enti locali di ricorrere all'indebitamento per finanziare operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, qualora le perdite, anche ultrannuali risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente;
 - istituisce presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale di Governo – una cabina di coordinamento presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, con il compito di definire un piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale;
 - prevede misure per il CNEL: aumento della dotazione organica; inserimento del Presidente CNEL tra i membri della cabina di regia PNRR; attribuzione di nuove funzioni (il Consiglio è la sede per l'Italia del Comitato nazionale per la produttività di cui alla raccomandazione del Consiglio della UE);
- Accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC
- si introducono ulteriori misure di semplificazione delle procedure finanziarie per l'utilizzo delle risorse PNRR con la previsione di un'anticipazione, alle amministrazioni interessate, del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare; si prevede inoltre che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati sul PNRR, provvedano al recupero delle somme già erogate, prevedendo un meccanismo che consenta anche con compensazioni finanziarie la realizzazione degli interventi; si prevede che le procedure semplificate per gli interventi PNRR continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso, anche con riguardo agli interventi di cui all'allegato al decreto-legge n. 77 del 2021 non più finanziati con risorse PNRR; si prevede che, nel limite delle risorse disponibili, continuino ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale, al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili previste dalla legislazione vigente per il PNRR; si prevede che per gli interventi non più finanziati dal PNRR e PNC restino confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi; si introducono misure per il trasferimento delle funzioni dei Commissari alla struttura di missione ZES;
 - si prevedono misure in materia di istruzione e merito per garantire il raggiungimento di obiettivi PNRR relativi ai target sull'istruzione tecnico-pratica, sulla formazione continua degli insegnanti, sugli istituti tecnici professionali, nonché sulla riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell'istruzione;
 - si prevedono misure in materia di università e ricerca, in particolare al fine di accelerare e snellire le procedure per la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari e in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nonché in materia di istruzione post universitaria; ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento dei ricercatori, dei dirigenti di ricerca e dei professori (assunti mediante chiamata e procedura selettiva), si prevede il riconoscimento del periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza con un trattamento economico non inferiore a quello attribuito presso la stessa;
 - si introducono misure in materia di sport relative alla riprogrammazione delle risorse per la realizzazione di palestre e di snellimento delle procedure di appalto;
 - si prevedono misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell'amministrazione digitale; in particolare, si istituisce il "Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)", quale soluzione di portafoglio digitale pubblico (cd. IT-Wallet pubblico; l'Agenzia per l'Italia Digitale adotta le linee guida disciplinanti gli standard

tecnologici e le soluzioni tecniche ed organizzative; la responsabilità per la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema 1T Wallet è affidata alla società PagoPA S.p.A. e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; la disciplina (compresa la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo) è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica delegata in materia di innovazione digitale, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella PAGOPA (società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono attribuiti in misura maggioritaria a all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, in misura minoritaria, a POSTE spa; si prevede che anche per PAGOPA non trovino applicazione le disposizioni in materia di: ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica e in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

- la revisione dei processi di dematerializzazione documentale, nonché la previsione che, per tali finalità il dipartimento per la trasformazione digitale si avvalga dell'Istituto Poligrafico dello Stato, che, a sua volta, può avvalersi di concessionari di pubblici servizi;
- si introducono misure per il reclutamento e la stabilizzazione di personale nell'amministrazione della giustizia, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e incentivi al personale; inoltre, si provvede a modificare la disciplina in materia di pignoramento di crediti verso terzi, avviare la digitalizzazione del casellario giudiziario e introdurre modifiche in tema di giustizia riparativa;
- nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma con RFI -parte investimenti- per il 2022-2026, si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, si rimodulino le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella M3-C1 del PNRR e alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione PNRR per le misure di competenza del MIT, da finalizzare all'aggiornamento per il 2024 del contratto di programma con RFI– parte investimenti;

in materia di lavoro:

- sono previste misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- intervenendo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l'erogazione di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
- si prevede l'estensione del regime di solidarietà nell'obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- si introduce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o

trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento;

- si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili.

Inoltre:

- si introducono disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici; inoltre, si prevede l'istituzione del "Piano transizione 5.0" che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative;
- si introducono misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva; disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni; disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico, prevedendo che il MASE pubblichi sul proprio sito l'elenco delle asseverazioni relative alla fruizione delle detrazioni fiscali in materia di ecobonus per l'efficienza energetica e sismabonus;
- si introducono misure in materia di salute, e, in particolare, si rafforzano il ruolo e le competenze di Agenas nell'attuazione del progetto PNRR riguardante il Fascicolo Sanitario Elettronico e si consente il riutilizzo della piattaforma creata per la verifica del Green Pass, validata a livello europeo, anche per altre e future certificazioni sanitarie. Sono inserite, inoltre, una disposizione in materia di trattamento di dati personali relativi alla Salute e misure in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere.



ANCI. Pnrr, arredi asili nido e scuole infanzia, pubblicati Avvisi Mim per Regioni Sud e Centro-Nord

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi pubblici "a sportello" per la fornitura di arredi didattici innovativi per la fascia 0/6, a favore rispettivamente delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sul programma nazionale "PON Scuole e competenze" 2021-2027 (FESR) e delle Regioni Emilia Romagna, Friuli V. Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Province di Trento e Bolzano, e Abruzzo, a valere sul PON complementare al PON nazionale "Per la scuola" 2014-2020.

BENEFICIARI DELL'AVVISO REGIONI DEL MEZZOGIORNO (Avviso arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia – Programma Nazionale 2021-2027).

I comuni delle Regioni Mezzogiorno che abbiano già avuto finanziato un intervento infrastrutturale con fondi PNRR "Piano asili nido e scuola infanzia", contrassegnato da Codice CUP, potranno presentare candidatura dal giorno 13 febbraio 2026 alle ore 10,00 fino al giorno 3 marzo 2026 alle ore 18,00 attraverso il sistema informativo SIF-2127 (<https://pn20212027.istruzione.it> – dalla sezione "Accedi ai Servizi"), con il supporto del "Manuale Accesso".

In alternativa, sarà possibile accedere direttamente dal portale del Ministero dell'istruzione e del merito all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/web/guest/home>, cliccando su "Accesso".

Saranno ammesse a finanziamento le candidature sulla base dell'ordine cronologico della data e dell'orario di presentazione delle stesse.

Ciascuna candidatura dovrà avere un importo minimo di 200.500,00 mila euro e l'importo parametrico del contributo massimo riconoscibile sarà pari a 2 mila euro (es: 15 posti viene riconosciuto importo di 30 mila euro). A tal fine, la candidatura potrà essere presentata in forma

singola o associata e potrà essere riferita a uno o più interventi infrastrutturali con proprio codice CUP PNRR, sulla base del costo parametrico, calcolato in 2000 mila euro.

Non sono ammesse candidature relative a forniture precedenti già effettuate ovvero forniture le cui procedure siano state avviate prima del suddetto Avviso Pubblico.

Non sono ammesse spese per servizi educativi, lavori per adeguamento ambienti e spazi esterni, trasporti e noleggi acquisti di cancelleria.

Le forniture dovranno essere realizzate e collaudate entro il 31 dicembre 2026.

Qualora dopo la scadenza per la presentazione delle candidature e in seguito ad eventuali scorrimenti delle graduatorie, residuassero risorse ancora da assegnare, potrà essere definita una nuova finestra di apertura dello "sportello".

Nei prossimi giorni il MIM organizzerà webinar dedicati agli Avvisi pubblici, al fine di fornire informazioni sulle modalità di candidatura.

BENEFICIARI DELL'AVVISO REGIONI CENTRO NORD, PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E ABRUZZO (PON – Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia).

I comuni delle Regioni Centro Nord, province autonome di Trento e Bolzano e Abruzzo che abbiano già avuto finanziato un intervento infrastrutturale con fondi PNRR "Piano asili nido e scuola infanzia", contrassegnato da Codice CUP, potranno presentare candidatura, dal giorno 13 febbraio 2026 alle ore 10,00 fino al giorno 3 marzo 2026 alle ore 18,00 attraverso il sistema informativo accedendo al seguente link: <http://www.istruzione.it/pon/e> poi all'area dedicata nella piattaforma "Gestione Interventi", previa richiesta di accreditamento all'AREA RISERVATA del portale del MIM accessibile al link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso>. Le indicazioni operative sono disponibili alla sezione Manuali della pagina web dedicata all'avviso.

L'importo parametrico del contributo massimo riconoscibile è pari a 2 mila euro per posto (es: 15 posti viene riconosciuto importo di 30 mila euro). Ciascuna candidatura dovrà essere associata a uno o più interventi infrastrutturali con proprio codice CUP PNRR, sulla base del costo parametrico individuato. Saranno ammesse a finanziamento le candidature sulla base dell'ordine cronologico della data e dell'orario di presentazione delle stesse.

Non sono ammesse candidature relative a forniture precedenti già effettuate ovvero forniture le cui procedure siano state avviate prima del suddetto Avviso Pubblico.

Non sono ammesse spese per servizi educativi, lavori per adeguamento ambienti e spazi esterni, trasporti e noleggi acquisti di cancelleria.

Le forniture dovranno essere realizzate e collaudate entro il 31 dicembre 2026.

Qualora dopo la scadenza per la presentazione delle candidature e in seguito ad eventuali scorrimenti delle graduatorie, residuassero risorse ancora da assegnare, potrà essere definita una nuova finestra di apertura dello "sportello".

Nei prossimi giorni il MIM organizzerà webinar dedicati agli Avvisi pubblici, al fine di fornire informazioni sulle modalità di candidatura.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



Corte di Cassazione. Imposta di soggiorno: giurisdizione tributaria esclusiva e nuova soggettività del gestore quale responsabile d'imposta

La recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha sancito un mutamento fondamentale nel rapporto tra l'ente impositore e i gestori delle strutture ricettive. Fino alla riforma del 2020, il silenzio della norma primaria aveva portato a inquadrare l'albergatore come un agente

contabile, ovvero un soggetto che, maneggiando denaro pubblico per conto del Comune, restava sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti per qualsiasi ipotesi di mancato riversamento.

Con l'introduzione del comma 1-ter all'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, il legislatore ha formalmente attribuito al gestore la qualifica di responsabile d'imposta. Questa definizione sposta il baricentro dell'obbligazione dal piano contabile a quello prettamente tributario, equiparando la figura dell'albergatore a quella del notaio o di altri soggetti che intervengono nella riscossione per rafforzare la pretesa del fisco.

Il riconoscimento del gestore come responsabile d'imposta determina il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore della Corte di Giustizia Tributaria. Ciò significa che il mancato versamento delle somme riscosse non può più essere perseguito come danno erariale tramite la Procura della Corte dei Conti, poiché il debito non è considerato un pregiudizio arrecato al patrimonio pubblico da un ausiliario, ma l'oggetto di un'obbligazione fiscale solidale e dipendente. Per i ragionieri comunali, questo implica che l'unica strada percorribile per il recupero delle somme e per la contestazione delle violazioni è quella dell'accertamento tributario diretto. Le liti relative all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno devono quindi essere trattate all'interno del processo tributario, seguendo i riti e i termini previsti per tale materia.

Dal punto di vista operativo, la nuova disciplina ha sterilizzato il concetto di maneggio di denaro pubblico ai fini della responsabilità amministrativa. Il responsabile d'imposta è ora obbligato al versamento a prescindere dall'effettivo incasso dal cliente, fatto salvo il suo diritto di rivalsa. Parallelamente, anche l'apparato sanzionatorio è stato uniformato al sistema fiscale generale. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, l'ufficio deve applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 471/1997. La sentenza sottolinea inoltre che non è possibile una coesistenza delle due giurisdizioni, contabile e tributaria, per evitare una proliferazione di sanzioni per la medesima violazione che risulterebbe contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Anche in ambito penale, tale orientamento esclude ormai la configurabilità del reato di peculato, proprio perché il gestore agisce come debitore in proprio e non come custode di somme già appartenenti all'ente pubblico.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Imposta di soggiorno: le Sezioni Unite sanciscono l'addio al conto giudiziale. Il gestore è responsabile d'imposta, non più agente contabile (anche per il passato)

L'ordinanza delle Sezioni Unite n. 1527/2026 sancisce il definitivo superamento della figura del gestore alberghiero come agente contabile, inquadrandolo esclusivamente come responsabile d'imposta.

Per i servizi finanziari dei Comuni, ciò comporta l'immediata cessazione degli obblighi legati alla giurisdizione contabile, inclusa la gestione del conto giudiziale e i relativi adempimenti verso la Corte dei conti, anche per i periodi precedenti. L'obbligazione del gestore assume natura strettamente tributaria: il debito verso l'ente sussiste indipendentemente dall'effettiva riscossione dall'ospite e ogni controversia su omessi o parziali versamenti spetta ora alla giurisdizione del giudice tributario.

Sotto il profilo operativo, le ragionerie comunali devono abbandonare le procedure di resa del conto ex artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, non essendo più configurabile il "maneggio di denaro pubblico". È necessario procedere a un rapido adeguamento dei regolamenti comunali e delle prassi interne, spostando l'azione di recupero e sanzionatoria esclusivamente sui canali dell'accertamento tributario ordinario. Tale mutamento di paradigma semplifica la fase di controllo, ma richiede che gli uffici tributi siano pronti a gestire autonomamente le contestazioni senza il supporto o l'intermediazione della Procura contabile.

Leggi l'[articolo](#).



Agenzia delle Entrate. Nuovi codici tributo F24/F24 EP: imposta sostitutiva premi produttività dipendenti pubblici

L'articolo 1, comma 237, della Legge 199/2025 introduce per l'anno 2026 una tassazione agevolata del 15% sui compensi del trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale, applicabile automaticamente salvo rinuncia scritta del dipendente. Per la gestione operativa dei versamenti, i ragionieri comunali devono utilizzare specifici codici tributo differenziati in base al modello di pagamento e alla localizzazione territoriale del gettito.

Per i versamenti tramite modello F24 ordinario, il codice principale è il 1077, affiancato dai codici 1611, 1934 e 1935 per le somme dovute rispettivamente in Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna ma versate fuori regione, mentre il codice 1314 si utilizza per i versamenti effettuati in tali regioni ma dovuti altrove. Nel modello F24EP, maggiormente in uso presso gli enti locali, i codici da impiegare nella sezione Erario (valore F) sono il 179E per la generalità dei casi, il 180E per le somme dovute in Valle d'Aosta e versate fuori regione, e il 181E per la fattispecie opposta.

Sotto il profilo tecnico della compilazione, in entrambi i modelli le somme vanno indicate esclusivamente tra gli importi a debito, valorizzando il mese della trattenuta e l'anno di riferimento nei formati standard richiesti, senza popolare i campi relativi a codici ed estremi identificativi nel modello F24EP.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



INPS. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale

La Legge di Bilancio 2026 introduce una rilevante modifica al Testo Unico sulla maternità e paternità, estendendo da dodici a quattordici anni il limite temporale entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale.

Tale estensione si applica sia in caso di nascita, calcolando il termine dalla fine del congedo di maternità per la madre o dalla nascita per il padre, sia in caso di adozione o affidamento, dove il limite dei quattordici anni decorre dall'ingresso del minore in famiglia senza tuttavia superare la maggiore età.

È fondamentale per gli uffici del personale e le ragionerie comunali distinguere accuratamente la categoria contrattuale dei richiedenti, poiché la novità normativa riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Restano infatti invariati i limiti di dodici anni per gli iscritti alla Gestione Separata e di un solo anno per i lavoratori autonomi. Le nuove disposizioni sono operative dal 1° gennaio 2026 e non hanno efficacia retroattiva, mantenendo il limite dei dodici anni per tutti i periodi di congedo fruiti entro la fine del 2025.

Per quanto concerne le modalità operative, l'INPS ha aggiornato la procedura telematica di presentazione delle istanze in data 8 gennaio 2026. Qualora un dipendente comunale avesse fruito del congedo nei primi giorni di gennaio senza poter presentare la domanda a causa del mancato aggiornamento dei sistemi, è consentita la presentazione posticipata per i periodi pregressi. In tali casi, le strutture territoriali dell'Istituto sono istruite a riconoscere l'oggettiva impossibilità tecnica della presentazione preventiva, garantendo così la regolarità dell'indennizzo nonostante la deroga alla consueta tempistica procedurale.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



Rassegna. Servizi pubblici locali, stretta Pnrr: piani correttivi obbligatori e precisazioni sulle sanzioni

Con il nuovo schema di decreto Pnrr, il monitoraggio annuale degli enti locali sui servizi pubblici locali (Spl) smette di essere una fotografia statica per trasformarsi in un esame clinico con obbligo di terapia. Il messaggio del legislatore è chiaro: se il servizio non funziona, l'ente non può più limitarsi a prenderne atto, ma deve intervenire per evitare sanzioni pesanti che possono arrivare a mezzo milione di euro.

La vera novità procedurale si annida nel cuore dell'articolo 30 del Dlgs 201/2022: d'ora in poi, nell'ambito della ricognizione periodica, l'ente deve individuare le possibili cause dell'eventuale andamento negativo della gestione, basandosi su parametri oggettivi di qualità, efficienza e costi per gli utenti. Sotto il profilo operativo, questo significa che la relazione annuale non può più essere una mera analisi degli affidamenti, ma deve includere un'analisi dei costi e dei livelli di servizio effettivamente erogati.

Ma è sulla fase reattiva la vera differenza: qualora emergano scostamenti significativi dagli obiettivi, l'ente ha l'obbligo di adottare un piano correttivo volto a rimuovere le inefficienze e migliorare la qualità entro un termine prestabilito. Il decreto precisa che l'andamento si considera insoddisfacente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario; b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati; c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi.

Si tratta di un vero e proprio "piano di rientro" gestionale; l'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione che provvede a pubblicarli sul portale telematico.

La norma introduce inoltre una leva di pressione inedita nei confronti dei soggetti gestori (siano essi società in-house o privati): in caso di grave inadempimento del gestore nell'attuazione delle misure correttive, nonché di mancata adozione da parte del gestore del piano entro tre mesi ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, l'ente deve valutare l'attivazione dei poteri di risoluzione del contratto o di decadenza dell'affidamento. Il contratto di servizio, dunque, non è più uno scudo dietro cui trincerarsi, ma un impegno dinamico che, se tradito, porta alla risoluzione.

Per garantire che queste novità non restino lettera morta, l'Anac ha il compito di guardiano della trasparenza. Le sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 500.000 euro per omessa adozione della ricognizione, mancata pubblicazione o invio di dati incompleti vengono confermate, con la specifica che la loro irrogazione avviene previa assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per sanare l'inadempimento.

Leggi l'[articolo](#).



AGCM. Gestione stadi comunali: obblighi di ricognizione SPL, inquadramento come servizio economico e vincoli di concorrenza

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rilevato una diffusa irregolarità nella gestione degli stadi comunali, spesso omessi dalle ricognizioni obbligatorie dei Servizi Pubblici Locali (SPL). Per i ragionieri e i responsabili del patrimonio, il punto focale è l'obbligo di abbandonare lo schema della semplice "concessione in uso di bene immobile" in favore della

concessione di servizio pubblico a rilevanza economica.

Questa diversa qualificazione giuridica comporta l'applicazione immediata del D.Lgs. 201/2022, che impone agli enti con più di 5.000 abitanti di redigere e pubblicare sul portale ANAC una relazione analitica sull'andamento economico, l'efficienza e la qualità della gestione. L'Autorità sottolinea che la remuneratività potenziale degli stadi (ricavi da biglietteria, pubblicità e bar) attrae la disciplina della concorrenza, rendendo illegittimi gli affidamenti diretti o le proroghe tacite basate su vecchie convenzioni patrimoniali.

Sotto il profilo finanziario, l'AGCM evidenzia che l'attuale modello, dove il Comune incassa canoni forfettari bassi ma sostiene ingenti spese di manutenzione straordinaria, è inefficiente e rischioso per le casse pubbliche. Viene suggerito il ricorso a modelli di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e alla finanza di progetto, che permettono di trasferire il rischio operativo al privato a fronte di investimenti per il riammodernamento di impianti spesso vetusti e costosi da mantenere.

Per la Ragioneria, ciò implica la necessità di monitorare non solo l'incasso del canone, ma anche la performance del gestore e la corretta esecuzione dei sub-affidamenti commerciali, che devono avvenire tramite procedure competitive. La corretta mappatura degli stadi nella ricognizione annuale SPL è dunque fondamentale per evitare rilievi dell'Autorità e garantire che la gestione degli impianti sportivi rispetti i principi di economicità e trasparenza previsti dal Testo Unico.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Riconciliazione delle partite e controllo analogo: l'obbligo di simmetria contabile

Il coordinamento tra i bilanci dell'ente locale e quelli delle sue società partecipate non è solo un adempimento formale, ma un pilastro fondamentale per garantire la tenuta dei conti pubblici. La riconciliazione periodica delle partite debitorie e creditorie rappresenta lo strumento indispensabile per verificare il rispetto degli obiettivi prefissati e la sostenibilità economica delle attività, assicurando che l'equilibrio di bilancio sia simmetrico e reale tra le due entità (Corte dei conti per l'Emilia Romagna deliberazione 12/2026).

Il controllo esercitato dall'ente deve farsi più stringente all'aumentare della quota di partecipazione, raggiungendo il massimo grado di incisività nelle società in house. In questi casi, l'assenza di una precisa riconciliazione contabile diventa un segnale d'allarme critico: se i conti non tornano, viene meno la prova stessa dell'esistenza del "controllo analogo". Senza numeri allineati, l'ente non è in grado di esercitare quell'influenza diretta e continua sulla gestione che la legge richiede per giustificare l'affidamento diretto dei servizi.

La gestione delle partecipate si gioca quindi su un equilibrio sottile tra l'autonomia della società e la vigilanza pubblica. L'obiettivo è duplice: garantire l'efficienza dei servizi e tutelare la legalità finanziaria. Se il dialogo contabile tra ente e società si interrompe, specialmente con le in house, si rendono necessari interventi drastici. Questi possono variare dalla razionalizzazione delle quote societarie fino all'attivazione di provvedimenti verso i responsabili che hanno omesso di certificare correttamente le grandezze finanziarie, violando i principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Il consigliere non può, durante la seduta consiliare, riprendere il proprio intervento per pubblicarlo sui social

Si ritiene che, in assenza di uno specifico regolamento, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, riprendere il proprio intervento per pubblicarlo sui social.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Autovelox: avviato a Bruxelles decreto omologazione per notifica

Su 11.000 informalmente rilevati in Italia solo 1000 dispositivi automaticamente omologati.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Definitivamente approvato e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, con delibera n. 19 dell'Autorità. Ora il Piano (PNA), che avrà validità per il prossimo triennio, è definitivamente adottato e consultabile sul sito di Anac.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Sponsorizzazioni, gli accordi vanno formalizzati: obbligatoria la tracciabilità finanziaria

Gli accordi di sponsorizzazione devono essere formalizzati, determinando le prestazioni, la ripartizione dei compiti e degli oneri economici tra parte pubblica e parte privata. La mancata sottoscrizione di un valido atto scritto relativo all'attività di co-organizzazione non è sanabile con una successiva sottoscrizione di Convenzione.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Affidamenti del servizio di gestione dei canili: indicazioni alle amministrazioni

L'ANAC, con la delibera n. 527/2025, ha fornito linee guida rigorose per porre fine alle irregolarità riscontrate nella gestione dei canili (affidamenti diretti impropri, tariffe congrue assenti e proroghe illegittime).

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Contratto misto di concessione e appalto, si applica la disciplina dei settori ordinari

In un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina del Codice per gli appalti nei settori ordinari trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all'appalto pubblico sia di valore pari o superiore alla soglia pertinente indicata dal Codice.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Contratti pubblici: a regime la nuova piattaforma digitale per il monitoraggio dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accelera sulla digitalizzazione e sulla trasparenza nel settore degli appalti pubblici. La nuova piattaforma informatica dedicata ai Collegi Consultivi Tecnici (CCT) ha lo scopo di essere uno strumento di monitoraggio centrale per la fase di esecuzione delle opere pubbliche.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Indicazioni sulla congruità dell'incidenza della manodopera in edilizia

Con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell'Autorità del 17 dicembre 2025, Anac ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 nel caso di appalti pubblici di lavori nel settore edile. La verifica di congruità dell'incidenza dei costi della manodopera nel settore edile è un adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo.

Il documento che attesta la congruità dell'incidenza della manodopera in edilizia è il "Durc di congruità" ed è stato introdotto con il decreto ministeriale n. 143/2021, con lo scopo di garantire il rispetto dei contratti collettivi, il contrasto al lavoro irregolare e il conseguente fenomeno di dumping contrattuale.

Leggi l'[articolo](#).

La rivista **IL SUNTO RAGIONERIA** è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834